

DECRETO 18 dicembre 2009.

**Determinazione, per l'anno 2010, della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».**

**IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private»;

Visto l'art. 303 del predetto codice, ed, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive, e successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» nell'esercizio 2008, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 09/14376 del 22 giugno 2009, nella quale si rappresenta conseguentemente l'opportunità di mantenere per il 2010 l'aliquota contributiva del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista;

Visto il provvedimento n. 2757, in data 30 novembre 2009, dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2010;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di confermare per il 2010 l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare nell'anno 2010 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime

della caccia» è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in premessa.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1, sono tenute, entro il 31 gennaio 2010, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2010 determinato applicando l'aliquota del 5% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2010, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

*Il Ministro: SCAJOLA*

10A00039

DECRETO 18 dicembre 2009.

**Determinazione per l'anno 2010 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».**

**IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**


Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private»;

Visto l'art. 285 del predetto Codice, ed, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive e, successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo



di indennizzo» nell'esercizio 2008, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 09/14828 del 26 giugno 2009, nella quale si rappresenta conseguentemente l'opportunità di mantenere per il 2010 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 2,5 % a suo tempo determinata per il 2009;

Visto il provvedimento n. 2757, in data 30 novembre 2009, dell' ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2010;

Ritenuta l'opportunità di confermare per il 2010 l'aliquota contributiva nella misura del 2,5 %, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2010 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in premessa.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2010, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2010 determinato applicando l'aliquota del 2,50 % sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2010, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: SCAIOLA

10A00046

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 ottobre 2009.

**Semplificazione delle procedure amministrative e riordino dei criteri per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti al settore dell'editoria.** (Decreto n. 47385).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, articoli 35 e 37;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, con particolare riferimento all'art. 7, comma 3, secondo cui «le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223»;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto-legge del 5 aprile 2001, n. 99, convertito nella legge 9 maggio 2001, n. 198;

Visto l'art. 41-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge del 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l'art. 7-ter, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Visto il protocollo di intesa firmato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2009 di ratifica dell'ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto di lavoro giornalistico, siglata in data 26 marzo 2009 e del contestuale accordo in tema di ammortizzatori sociali;

Considerata la necessità di individuare i criteri per la valutazione dei programmi delle imprese del settore che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;

Considerata, altresì, la necessità di individuare anche i criteri per la valutazione dei programmi delle aziende del settore che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuto, pertanto, di disciplinare le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario anche attraverso idonei criteri per la valutazione delle istanze presentate dalle imprese del settore dell'editoria;

